



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Direzione Servizi alla Persona

Servizi per la Cultura e l'Associazionismo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA CULTURA DELLA CITTA' DI RIVOLI

Adottato con deliberazione consiliare n. 28 del 28/ 04/2020

Art. 1 – Istituzione

1. L'art. 2 dello Statuto comunale stabilisce che l'Amministrazione comunale riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo come risposta a bisogni sociali, civili, culturali e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
2. Al fine di promuovere la partecipazione il Comune di Rivoli istituisce ai sensi dell'art. 38 dello Statuto comunale un organismo di partecipazione rappresentativo delle Associazioni e degli Enti culturali che operano sul territorio comunale con la denominazione di "Consulta Comunale per la Cultura".
3. La Consulta riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e ne valorizza le attività.
4. La Consulta ha una durata pari a quella del Consiglio Comunale.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta è un organismo permanente, consultivo, di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo della cultura cittadina ed ha per scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della cultura, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione, per tutte le fasce d'età;
 - b) promuovere attività e strategie per la valorizzazione del patrimonio museale, artistico, ambientale, delle iniziative letterarie, cinematografiche, scientifiche, teatrali, musicali, e in generale artistiche del territorio comunale;
 - c) raccogliere le istanze provenienti dalle varie realtà culturali del territorio;
 - d) favorire e coordinare la programmazione culturale sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di conoscenza e diffusione;
 - e) formulare, nel rispetto della normativa vigente, indirizzi non vincolanti relativamente a modifiche dei regolamenti vigenti in ambito culturale;
 - f) formulare proposte ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente;
 - g) formulare proposte nel merito delle proprie finalità che potranno essere inserite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del bilancio preventivo dell'Amministrazione Comunale;
 - h) favorire il rapporto tra enti di promozione culturale, associazioni e mondo della scuola.
2. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere alla Consulta un parere non vincolante nelle materie che riguardano la politica culturale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Composizione

1. La Consulta Comunale per la Cultura - di seguito Consulta - è composta da:
 - Assessore alla Cultura;
 - un rappresentante per ciascun soggetto, sia di natura pubblica che privata, che ne faccia richiesta, purché formalmente costituito sotto forma di Ente culturale, Associazione culturale, Organizzazioni Culturali ecc, indipendentemente dal numero dei componenti/iscritti all'organizzazione;
 - un rappresentante per ogni Comitato di Quartiere;
 - Il Presidente della III Commissione consiliare o suo delegato.
2. Gli Amministratori del Comune non possono far parte della Consulta per la Cultura ad eccezione dell'Assessore alla Cultura e del Presidente della III Commissione consiliare che ne fanno parte di diritto.

Art. 4 – Presidente

1. La Consulta nella prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Cultura, elegge il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il Presidente, oltre a rappresentare la Consulta, svolge le seguenti funzioni:
 - a) forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta e assicura il collegamento con gli organi istituzionali;
 - b) può invitare ad intervenire nelle sedute esperti esterni per acquisire chiarimenti e/o informazioni specifiche su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - c) applica e interpreta le disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale, può essere sfiduciato con il voto di 2/3 dei componenti della Consulta.

Art. 5 – Criteri e modalità di adesione

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno aderire alla Consulta le Organizzazioni Culturali che:
 - svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale, con un preponderante numero di iscritti/soci residenti a Rivoli.
 - non abbiano finalità di lucro;
 - accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
2. L'adesione è subordinata a specifica richiesta scritta. Alla domanda di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Statuto e atto costitutivo;
 - organigramma;
 - scheda riassuntiva attività svolte;
 - presentazione programma annuale attività;
 - numero di iscritti/soci rivolesi;
 - nominativo ed indirizzo del delegato alla Consulta.

Art. 6 - Competenze e convocazione dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta stabilisce le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
2. L'Assemblea è convocata con cadenza almeno quadrimestrale.
3. L'Assemblea si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa.
4. La convocazione deve essere inviata con 5 (cinque) giorni di preavviso con comunicazione tramite posta elettronica, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.
5. All'Assemblea potranno altresì partecipare senza diritto di voto:
 - il Dirigente Responsabile del Servizio Cultura o suo delegato;
 - gli altri componenti della Terza Commissione Consiliare Istruzione, cultura, sport e problemi sociali.

6. L'Assemblea, quando lo ritiene opportuno, può proporre al Presidente di invitare soggetti esterni e/o avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da discutere. Tali collaborazioni sono gratuite.

Art. 7 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le riunioni si svolgono in seduta pubblica.
3. L'Assemblea discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in discussione e saranno rinviata alla successiva Assemblea.
4. Non è ammesso il voto per delega.
5. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
6. Delle sedute sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Art. 8 - Decadenza, dimissioni e surroga dei componenti della Consulta

1. I componenti della Consulta cessano la propria attività:
 - a) seguito di dimissioni presentate per iscritto al Presidente e per conoscenza alla Associazione o Ente di cui l'interessato è rappresentante;
 - b) dopo tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni.
2. A seguito delle dimissioni/decadenza di un componente il Presidente provvede a chiedere la designazione di un nuovo componente da parte all'Organizzazione Culturale di provenienza.

Art. 9 - Sede

La sede della Consulta è presso il Palazzo Comunale.

L'utilizzo di sedi diverse per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente comunicato al Comune.

Art. 10 - Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di segreteria dell'Assemblea della Consulta sono svolte da un componente della stessa indicato dal Presidente che, per la redazione del verbale, potrà avvalersi della registrazione dei lavori.
2. Il verbale è firmato dal Presidente e dal verbalizzante e viene approvato nella seduta successiva. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere copia del verbale con modalità informatica qualora ne facciano richiesta.

Art. 11 - Spese

1. I componenti della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie le spese per le attività della Consulta saranno a carico al bilancio comunale.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, e in particolare al testo Unico degli Enti locali e allo Statuto comunale